



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.  
SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, e dell'art. 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazioni Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni)

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria convocata per il 4 aprile 2020, in unica convocazione, in merito a: "Proposte di modifica degli articoli 1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8., 20.8.1., 20.11.1., 20.11.4., 23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2., 24.4.1., 25.1., 26., 27., 28., 28.1., 29.1., 29.2., 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 31.1., 31.2., 31.3., 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 34.1., 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.8., 36.9., 36.10., 36.11., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 39.1., 40.1., 40.2., 41.1., 41.2., 42.1., 43.1., 44., 45., 46. dello Statuto di Banco BPM".**

Signori Soci,

con la presente Relazione (di seguito, la "**Relazione**"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**" o la "**Banca**") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.

## **1. Motivazione delle variazioni proposte**

L'attuale Statuto della Banca è stato approvato nell'ambito del progetto di fusione fra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano Scarl (di cui costituiva parte integrante e sostanziale) che ha condotto alla costituzione di Banco BPM S.p.A. il 1° gennaio 2017; trascorsi quasi tre anni, si è ravvisata - alla luce del funzionamento degli organi sociali della Banca dalla data di efficacia della fusione sino ad oggi, della revisione dell'assetto organizzativo della Banca nel frattempo intervenuta nonché della prossima scadenza del c.d. periodo transitorio (per tale intendendosi il primo triennio, decorrente dalla data di efficacia della fusione e sino alla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019) - la necessità di procedere a talune modifiche del testo statutario. Con le modifiche proposte s'intendono riflettere nel testo statutario, per alcuni versi, taluni correttivi all'attuale struttura di *governance*, per altri versi, talune previsioni finalizzate a rendere più efficiente l'operatività della Banca, oltre a talune modifiche formali o volte a meglio esplicitare il significato di talune disposizioni in esso già contenute.

Nel dettaglio, le principali modifiche proposte riguardano gli articoli di seguito illustrati:

- Art. 1.3. (Costituzione e denominazione): si propone un aggiornamento dell'elenco dei marchi storici di cui la Banca si avvale nell'esercizio dell'attività bancaria, includendo in tale elenco quello di "Banca Popolare di Milano" a seguito dell'intervenuta efficacia (*i.e.*, a decorrere dal 15 novembre 2018), della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Milano S.p.A. nella Capogruppo Banco BPM S.p.A.

- Art. 5. (Sostegno ai territori di storico radicamento): si propone la modifica del testo dell'articolo 5.3 al fine di adeguare il disposto statutario alla più recente articolazione territoriale della Banca discendente dall'adozione del nuovo modello di Rete Commerciale, recependo altresì l'avvenuta costituzione delle tre nuove fondazioni (Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero), con conseguente riallocazione dell'importo di cui all'articolo 5.2 da destinare, negli specifici territori di riferimento, a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse. Si propone, altresì, di eliminare, nell'art. 5.4, l'inciso "già esistenti o da costituire" in considerazione dell'intervenuta costituzione delle citate tre nuove fondazioni.
- art. 10. (Organi sociali), art. 26. (Comitato Esecutivo: numero e composizione), Art. 27. (Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento): In considerazione (i) dell'intervenuto perfezionamento e consolidamento del processo di integrazione delle due Banche (Banco Popolare – Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano Scarl) che hanno dato vita a Banco BPM; e (ii) dell'esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, dalla quale si è constatato che le limitate deleghe di poteri, essenzialmente in materia creditizia, attribuite a livello statutario al Comitato Esecutivo hanno comportato un limitato numero di brevi riunioni le quali non hanno significativamente contribuito a sgravare i lavori consiliari, è emersa l'opportunità, anche in un'ottica di contenimento dei costi, di non prevedere, a seguito della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo tra gli organi sociali della Banca (art. 10). Pertanto, si propone l'abrogazione della sezione Seconda – Comitato Esecutivo, e precisamente degli artt. 26. e 27. dello Statuto sociale, e di ogni riferimento al Comitato Esecutivo contenuto nello Statuto.
- art. 20.1. (Consiglio di Amministrazione – Composizione, numero e requisiti), art. 20.4 (Consiglio di Amministrazione – Lista di candidati), art. 20.8. (Consiglio di Amministrazione – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione), art. 20.11. (Consiglio di Amministrazione – Sostituzione), art. 28. (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente Vicario), art. 33. (Rappresentanza sociale): Le proposte di modifica sono volte, da un lato, all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di *governance* gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi e, dall'altro, con l'espunzione di tutti i rinvii alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 44., 45., e 46. dello Statuto che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, e di cui pertanto si propone l'abrogazione.
- art. 20.1.6. (Definizione di Amministratori Indipendenti): si propone una modifica lessicale originata dalle previsioni contenute nelle c.d. Linee Guida EBA/ESMA (*Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders*) in materia di "indipendenza di giudizio e membri indipendenti".

- art. 23.5. (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione– Deliberazioni a maggioranza qualificata): Si propone, da un lato, di eliminare tutti i riferimenti alle clausole statutarie (tra cui l’art. 44) riguardanti il periodo transitorio, che si concluderà con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e, dall’altro, di eliminare l’inciso finale dell’articolo, essendo stata la Banca Popolare di Milano S.p.A. fusa per incorporazione nella Capogruppo Banco BPM S.p.A..
- art. 24.2. (Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari – Competenze non delegabili): Oltre all’eliminazione del riferimento al Comitato Esecutivo, che non si intende più riproporre nel nuovo assetto di *governance*, e della figura del Chief Risk Officer (CRO) non contemplata nel citato assetto di *governance*, si propone (i) di concentrare in un’unica previsione statutaria la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo (*compliance*, *risk management* e *internal audit*) nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3, Sez. III, par. 1 b relative all’individuazione degli organi competenti ai fini della nomina di detti responsabili (ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione l’approvazione e la modifica di tutti (e non soltanto dei principali) regolamenti interni della Banca e (iii) di espungere, nell’ambito dell’approvazione della nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni, l’inciso “già esistenti o da costituire” in coerenza con le modifiche proposte di cui all’art. 5.4. Viene proposto, altresì, l’inserimento di una precisazione nell’*incipit* dell’art. 24.2.2 in coordinamento con le proposte di modifica di cui all’art. 28.3.
- art. 24.4. (Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari – Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati): In considerazione (i) degli accordi raggiunti in sede di fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano Scarl per i quali, in base ad un principio di rappresentanza paritetica delle due Banche, veniva fissato in 4 (quattro) i componenti di tutti i Comitato endo-consiliari previsti a livello statutario e dell’intervenuto perfezionamento e consolidamento nel frattempo del processo di integrazione delle due Banche nel Banco BPM, (ii) delle previsioni sul punto contenute nelle “Disposizioni di vigilanza per le banche” di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima – Tit. IV – Cap. 1) secondo cui i comitati endo-consiliari sono composti, di regola, da 3-5 membri, (iii) dell’esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, ed in particolare dei compiti attribuiti ai citati Comitati dai Regolamenti interni nonché del numero delle riunioni tenutesi nel periodo di riferimento e della durata delle rispettive riunioni collegiali, si propone, ritenendo opportuna una previsione in numero dispari dei componenti, la modifica del testo dell’articolo 24.4.1 che prevede di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Comitato Controllo Interno e Rischi ed in 3 (tre) il numero dei componenti del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate.
- Art. 30. (Amministratore Delegato): si propone di modificare, nell’ambito del testo attuale dell’art. 30.2 (i) la lettera (p) mediante espunzione del riferimento al Comitato Esecutivo, non più previsto tra gli organi sociali nel nuovo assetto di *governance*; (ii) le lettere (r) e (v), in conseguenza

delle proposte di modifica del successivo nuovo articolo 29. (corrispondente sino ad oggi all'articolo 31.), e, in particolare, della proposta di prevedere che la nomina del Direttore Generale e/o dei Condirettori Generali non sia più obbligatoria ma venga rimessa ad una decisione del Consiglio di Amministrazione e (iii) la lettera (z), in conseguenza del fatto che è venuta meno l'esigenza di mantenere un'unità *ad hoc* per la gestione dei crediti deteriorati vuoi perché la Banca ha completato il processo di *derisking* vuoi perché Banco BPM ha costituito nell'ambito della *partnership* con Credito Fondiario una società *ad hoc* per la gestione dei flussi di crediti deteriorati che, di volta in volta, verranno in essere. Si propone, altresì, nell'ambito del testo attuale dell'art. 30.3, di prevedere che, nelle materie attribuite dall'art. 24.2.2 alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nei soli casi di eccezionale urgenza, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, possa assumere decisioni nelle materie previste dall'art. 24.2.2 lett. (p), (q) e (y).

- Art. 31. (Direzione Generale): si propone la modifica della previsione per dare conto dell'autonomia gestionale dell'organo amministrativo nella scelta dell'istituzione o meno della figura del Direttore Generale e nella nomina di uno o più Condirettori Generali anche in assenza del Direttore Generale; ciò anche al fine di adeguare la disposizione statutaria alla recente revisione dell'assetto organizzativo della Banca che non contempla la figura del Direttore Generale e conferma i Condirettori Generali, e con cui sono state introdotte le figure del *Chief Lending Officer* (CLO) e del *Chief Financial Officer* (CFO).

- Art. 35. (Collegio Sindacale – Composizione e numero): Si propone una modifica formale finalizzata ad uniformare il testo dell'articolo in materia di quote di genere, all'analogia clausola statutaria (articolo 20.1.2) prevista per il Consiglio di Amministrazione.

- Art. 44. (Consiglio di Amministrazione), Art. 45. (Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione), Art. 46. (Requisiti per la presentazione della Lista dei Soci – Dipendenti): si prevede l'abrogazione degli articoli 44., 45., 46. cessando il periodo transitorio in coincidenza con la data dell'assemblea che sarà chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

\* \* \*

## 2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate

Testo vigente	Testo proposto
<b>TITOLO I -</b> <b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA,</b> <b>SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ</b>	<b>TITOLO I -</b> <b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA,</b> <b>SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ</b>

<p><b>1.3.</b> La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S. Geminiano e S. Prospero”, “Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Novara”, “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno”, “Cassa di Risparmio di Lucca”, “Cassa di Risparmio di Pisa”, “Cassa di Risparmi di Livorno”, “Credito Bergamasco”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, “Banca Popolare di Cremona”, “Banca Popolare di Crema”, “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure”, “Cassa di Risparmio di Imola”, “Banco Popolare Siciliano”, “Banca di Legnano” e “Cassa di Risparmio di Alessandria”, nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.</p>	<p><b>1.3.</b> La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S. Geminiano e S. Prospero”, “Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Novara”, “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno”, “Cassa di Risparmio di Lucca”, “Cassa di Risparmio di Pisa”, “Cassa di Risparmi di Livorno”, “Credito Bergamasco”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, “Banca Popolare di Cremona”, “Banca Popolare di Crema”, “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure”, “Cassa di Risparmio di Imola”, “Banco Popolare Siciliano”, “Banca di Legnano” e “Cassa di Risparmio di Alessandria”, <b>“Banca Popolare di Milano”</b> nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.</p>
<p>▲ Si propone un aggiornamento dell’elenco dei marchi storici di cui la Banca si avvale nell’esercizio dell’attività bancaria includendo in tale elenco quello di “Banca Popolare di Milano”, a seguito dell’intervenuta efficacia (<i>i.e.</i>, a decorrere dal 15 novembre 2018) della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Milano S.p.A. nella Capogruppo Banco BPM S.p.A..</p>	

<p style="text-align: center;">TITOLO II - SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO RADICAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II - SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO RADICAMENTO</p>
<p><b>5.2.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo 41.1 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.</p>	<p><b>5.2.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo <del>41</del><b>39.1</b> del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.</p>
<p><b>5.3.</b> Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della Direzione territoriale di riferimento, della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Modena nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;</li> <li>▪ per il 45% ad iniziative di</li> </ul>	<p><b>5.3.</b> Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per il <del>18,5</del><b>14,6</b>% ad iniziative di sostegno <b>della Fondazione Banca Popolare di Verona</b> al <del>tessuto civile e sociale</del> <b>nei territori</b> <del>del</del> territorio veronese e <del>di quelli</del> della Direzione territoriale di riferimento, <del>della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Modena nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla</del></li> </ul>

<p>sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e dei territori della Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Lucca;</li> <li>▪ per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese e dei territori della Direzione territoriale di riferimento nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Roma;</li> <li>▪ per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospiero;</li> <li>▪ per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Direzione territoriale di riferimento.</li> </ul>	<p>Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per il <del>45</del><b>30</b>% ad iniziative di sostegno <b>della Fondazione Banca Popolare di Milano al tessuto civile e sociale nel territorio milanese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;</b></li> <li>▪ per il <del>13,5</del><b>11,6</b>% ad iniziative di sostegno della Fondazione <del>Bipielle</del><b>Banca Popolare di Lodi</b> nel territorio lodigiano e <del>nei</del> territori della Direzione territoriale di riferimento <del>nonché della Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Lucca;</del></li> <li>▪ <b>per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lucchese e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;</b></li> <li>▪ per il <del>13,5</del><b>11,6</b>% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese, <b>nel territorio alessandrino</b> e <del>nei</del> territori della Direzione territoriale di riferimento <del>nonché della</del></li> </ul>
--	--

<p>5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali già esistenti o da costituire ai sensi del precedente articolo 5.3 ovvero, in assenza di</p>	<p><del>Direzione territoriale le cui strutture di vertice sono ubicate a Roma;</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per il 7,6% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio romano e dei territori della Direzione territoriale di riferimento;</li> <li>▪ per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;</li> <li>▪ per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero nel territorio modenese e nei territori della Direzione territoriale di riferimento;</li> <li>▪ per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Direzione territoriale di riferimento.</li> </ul> <p>5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali già esistenti o da</p>
---	--

<p>tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.</p>	<p><del>costituire ai sensi del precedente articolo 5.3</del> ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.</p>
<p>▲          Si propone la modifica del testo dell'articolo 5.3 al fine di adeguare il disposto statutario alla più recente articolazione territoriale della Banca discendente dall'adozione del nuovo modello di Rete Commerciale, recependo altresì l'avvenuta costituzione delle tre nuove fondazioni (Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero), con conseguente riallocazione dell'importo di cui all'articolo 5.2 da destinare, negli specifici territori di riferimento, a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse. Si propone, altresì, di eliminare, nell'art. 5.4, l'inciso "già esistenti o da costituire" in considerazione dell'intervenuta costituzione delle citate tre nuove fondazioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV - ORGANI SOCIALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV - ORGANI SOCIALI</b></p>
<p><b>Art. 10. – Organi sociali</b></p>	<p><b>Art. 10. – Organi sociali</b></p>
<p><b>10.1.</b> L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'Assemblea dei soci;</li> <li>b) al Consiglio di Amministrazione;</li> <li>c) al Comitato Esecutivo;</li> <li>d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>e) all'Amministratore Delegato;</li> <li>f) alla Direzione Generale;</li> <li>g) al Collegio Sindacale.</li> </ul>	<p><b>10.1.</b> L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'Assemblea dei soci;</li> <li>b) al Consiglio di Amministrazione;</li> <li><del>e) al Comitato Esecutivo;</del></li> <li><del>d</del> c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;</li> <li><b>e d)</b> all'Amministratore Delegato;</li> <li><b>f e)</b> alla Direzione Generale;</li> <li><b>g f)</b> al Collegio Sindacale.</li> </ul>
<p>▲</p>	

<p>La proposta di eliminare il Comitato Esecutivo dall'elenco degli organi sociali della Banca è una conseguenza della proposta di non prevedere più l'istituzione del Comitato Esecutivo per le ragioni indicate nel commento alle proposte di abrogazione degli articoli 26 e 27 cui si rinvia. Conseguentemente, si propone di rinominare le attuali lettere, dalla lett. d) alla lett. g).</p>	
<p><b>TITOLO V -</b> <b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p>	<p><b>TITOLO V -</b> <b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b></p>
<p><b>Art. 11. – Assemblea</b> <b>11.3.</b> L'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 20.5, i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente Vicario con le modalità di cui all'articolo 20.8;</li> <li>(b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo 37 e ne determina il compenso;</li> <li>(c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;</li> <li>(d) approva il bilancio di esercizio;</li> <li>(e) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;</li> <li>(f) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o modifica, ove occorra, sentito il Collegio Sindacale, la</li> </ul>	<p><b>Art. 11. – Assemblea</b> <b>11.3.</b> L'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 20.5, i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente <del>Vicario</del> con le modalità di cui all'articolo 20.8;</li> <li>(b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo <del>37</del><sup>5</sup> e ne determina il compenso;</li> <li>(c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;</li> <li>(d) approva il bilancio di esercizio;</li> <li>(e) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;</li> <li>(f) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o modifica, ove occorra,</li> </ul>

<p>società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;</p> <p>(g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;</p>	<p>sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;</p> <p>(g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che</p>
--	--

<p>(h) approva e modifica il regolamento assembleare;</p> <p>(i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p>	<p>deriva dalla loro applicazione;</p> <p>(h) approva e modifica il regolamento assembleare;</p> <p>(i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p>
<p><b>11.4.</b> L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.2.2, lett. (bb)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.</p>	<p><b>11.4.</b> L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.2.2, lett. (<del>bb</del>aa)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.</p>
<p>▲</p> <p>Modifica a seguito (i) della nuova numerazione assunta dall'attuale art. 37 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 35); (ii) della rinomina della lett. bb) dell'attuale articolo 24.2.2 (rinominata, nel testo proposto, come lett. aa)) e (iii) dell'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimo.</p>	
<p><b>Art. 12. - Luogo di riunione</b></p>	<p><b>Art. 12. - Luogo di riunione</b></p>
<p><b>12.1.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo 43 con riferimento alla sequenza dei luoghi di riunione delle prime 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio successive alla costituzione della Società, le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad</p>	<p><b>12.1.</b> Fermo quanto previsto dall'articolo <del>43</del>1 con riferimento alla sequenza dei luoghi di riunione delle prime 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio successive alla costituzione della Società, le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad</p>

<p>oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.</p> <p><b>12.2.</b> Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1 e 43 e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province</p>	<p>oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.</p> <p><b>12.2.</b> Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1 e <del>43</del> e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province</p>
<p>▲ Si propone di rinumerare l'attuale art. 43 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 41), a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	

<b>Art. 17. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario</b>	<b>Art. 17. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario</b>
<b>17.1.</b> L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 29.2; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ.	<b>17.1.</b> L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 29.2; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ.
<p>▲ Modifica a seguito della nuova numerazione assunta dall'attuale art. 29 ( rinumerato, nel testo proposto, come art. 27).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE PRIMA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE PRIMA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
<b>Art. 20. - Consiglio di Amministrazione</b> <b>20.1. – Composizione, numero e requisiti</b>	<b>Art. 20. - Consiglio di Amministrazione</b> <b>20.1. – Composizione, numero e requisiti</b>
<b>20.1.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea della Società	<b>20.1.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente <del>Vicario</del> , nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8. <del>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea della Società</del>

<p>chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (la "Prima Scadenza").</p>	<p><del>chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (la "Prima Scadenza").</del></p>
<p>▲ Le proposte di modifica sono volte, da un lato, all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi e, dall'altro, con l'espunzione di tutti i rinvii alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 44, 45, e 46 dello Statuto che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, e di cui pertanto si propone l'abrogazione.</p>	
<p><b>20.1.6.</b> Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto</p>	<p><b>20.1.6.</b> Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne <b>l'autonomia l'oggettività e l'equilibrio</b> di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto</p>

<p>parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli “amministratori esecutivi” ed i “dirigenti con responsabilità strategiche” – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;</p> <p>c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;</p> <p>d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla</p>	<p>parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli “amministratori esecutivi” ed i “dirigenti con responsabilità strategiche” – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;</p> <p>c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;</p> <p>d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla</p>
--	--

<p>rete della società incaricata della revisione legale della Società;</p> <p>e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale,</p>	<p>rete della società incaricata della revisione legale della Società;</p> <p>e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale,</p>
--	--

<p>patrimoniale, commerciale o finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;</li> <li>- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;</li> <li>- con società sottoposte a comune controllo con la Società;</li> </ul> <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la</p>	<p>patrimoniale, commerciale o finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;</li> <li>- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;</li> <li>- con società sottoposte a comune controllo con la Società;</li> </ul> <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la</p>
---	---

<p>Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;</p> <p>g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente <i>more uxorio</i> o i figli del convivente <i>more uxorio</i> e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;</p> <p>h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati “amministratori esecutivi”:</p> <p>(i) l’amministratore delegato, gli amministratori ai quali il</p>	<p>Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;</p> <p>g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente <i>more uxorio</i> o i figli del convivente <i>more uxorio</i> e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;</p> <p>h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati “amministratori esecutivi”:</p> <p>(i) l’amministratore delegato, gli amministratori ai quali il</p>
--	--

<p>consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2, lettera g), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;</p> <p>(ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;</p> <p>(iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.</p>	<p>consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2, lettera <b>gf</b>), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;</p> <p>(ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;</p> <p>(iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.</p>
<p>▲</p> <p>Si propone una modifica lessicale originata dalle previsioni contenute nelle c.d. Linee Guida EBA/ESMA (<i>Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders</i>) in materia di "indipendenza di giudizio e membri indipendenti". Si propone altresì di modificare il rinvio all'attuale art. 24.2.2. lett. g), a seguito della rinomina della lett. g) (rinominata, nel testo proposto, come lett. f)).</p>	
<p><b>20.3.6.</b> Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.</p>	<p><b>20.3.6.</b> Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione <b>alla Società Presidente del Consiglio di Amministrazione</b>, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.</p>

<p>▲ Si propone la modifica al fine di adeguare il disposto statutario alla normativa aziendale interna nel frattempo emanata volta ad individuare una specifica funzione aziendale della Banca (Segreteria Affari Societari) deputata a raccogliere, verificare e gestire le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.</p>	
<p><b>20.4.2.</b> Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:</p> <p>(i) dal Consiglio di Amministrazione (la “<b>Lista del Consiglio</b>”). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (fermo restando quanto previsto nell’articolo 44.3);</p> <p style="text-align: center;"><b>- omissis -</b></p> <p>c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la</p>	<p><b>20.4.2.</b> Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:</p> <p>(i) dal Consiglio di Amministrazione (la “<b>Lista del Consiglio</b>”). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (<del>fermo restando quanto</del> <b>previsto nell’articolo 44.3</b>);</p> <p style="text-align: center;"><b>- omissis -</b></p> <p>c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: (i) deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); (ii) ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la</p>

<p>carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- omissis -</p>	<p>carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; (iii) al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente <del>Vicario</del> del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p>Si propone una modifica finalizzata (i) all'espunzione dei rinvii alle previsioni statutarie applicabili durante il solo periodo transitorio, che si concluderà nella data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, con conseguente caducazione delle disposizioni transitorie di cui agli art. 44, art. 45 e art. 46 dello Statuto e (ii) all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimo.</p>	
<p><b>20.8. – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><b>20.8. – Elezione del Presidente e del Vice Presidente <del>Vicario</del> del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>20.8.1.</b> Il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non</p>	<p><b>20.8.1.</b> Il Presidente e il Vice-Presidente <del>Vicario</del> del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non</p>

<p>l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i <i>quorum</i> ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto.</p>	<p>l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente <del>Vicario</del>, il Presidente e il Vice-Presidente <del>Vicario</del> del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i <i>quorum</i> ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto.</p>
<p>Si propone una modifica finalizzata all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimo.</p>	
<p><b>20.11. - Sostituzione</b></p> <p><b>20.11.1.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno</p>	<p><b>20.11. - Sostituzione</b></p> <p><b>20.11.1.</b> <del>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto,</del> <del>se</del> nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno</p>

<p>rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>	<p>rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>
<p>▲</p> <p>Si propone una modifica finalizzata all'espunzione dei rinvii alle previsioni statutarie applicabili durante il solo periodo transitorio, che si concluderà nella data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, con conseguente caducazione delle disposizioni transitorie di cui agli art. 44, art. 45 e art. 46 dello Statuto.</p>	
<p><b>20.11.4.</b> In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi, nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i <i>quorum</i> ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.</p>	<p><b>20.11.4.</b> In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, <del>o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi,</del> nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo <del>articolo 45,</del> provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i <i>quorum</i> ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista</p>
<p>▲</p> <p>Le proposte di modifica sono volte, da un lato, all'eliminazione dello specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi e, dall'altro, con l'espunzione di tutti i rinvii alle disposizioni transitorie dello Statuto (tra cui l'art. 45) che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.</p>	

<p><b>23. – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><b>23. – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>23.1. – Luogo e convocazione</b></p> <p><b>23.1.2.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell’articolo 29.2, convoca il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>23.1. – Luogo e convocazione</b></p> <p><b>23.1.2.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell’articolo 29.2, convoca il Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata</b></p> <p><b>23.5.1.</b> Fermo quanto previsto dall’articolo 44.2 dello Statuto con riferimento al periodo sino alla Prima Scadenza, sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la “<b>Maggioranza Consiliare Qualificata</b>”) esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. l’approvazione della Lista del Consiglio;</li> <li>ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e ri-articolazione in genere (ancorché realizzati in una o più <i>tranche</i>) di aziende o rami d’azienda bancari che abbiano valore unitariamente superiore al 20% del patrimonio di</li> </ul>	<p><b>23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata</b></p> <p><b>23.5.1.</b> <del>Fermo quanto previsto dall’articolo 44.2 dello Statuto con riferimento al periodo sino alla Prima Scadenza,</del> <b>Sono</b> validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la “<b>Maggioranza Consiliare Qualificata</b>”) esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. l’approvazione della Lista del Consiglio;</li> <li>ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e ri-articolazione in genere (ancorché realizzati in una o più <i>tranche</i>) di aziende o rami d’azienda bancari che abbiano valore unitariamente superiore</li> </ul>

<p>vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società bancaria controllata dalla Società a favore della quale sia stato effettuato il conferimento in natura di sportelli appartenenti a BPM, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della Maggioranza Consiliare Qualificata.</p>	<p>al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e <del>fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società bancaria controllata dalla Società a favore della quale sia stato effettuato il conferimento in natura di sportelli appartenenti a BPM, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della Maggioranza Consiliare Qualificata.</del></p>
<p>▲ Si propone, da un lato, di eliminare tutti i riferimenti alle clausole statutarie (tra cui l'art. 44) riguardanti il periodo transitorio, che si concluderà con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e, dall'altro, di eliminare l'inciso finale dell'articolo, essendo stata la Banca Popolare di Milano S.p.A. fusa per incorporazione nella Capogruppo Banco BPM S.p.A..</p>	
<p><b>24.2. - Competenze non delegabili</b></p>	<p><b>24.2. - Competenze non delegabili</b></p>
<p><b>24.2.1.</b> Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società all'Amministratore Delegato, che la esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare</p>	<p><b>24.2.1.</b> Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società all'Amministratore Delegato, che la esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione. <del>Il Consiglio di Amministrazione può delegare</del></p>

<p>specifiche funzioni anche al Comitato Esecutivo, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 27.</p>	<p><del>specifiche funzioni anche al Comitato Esecutivo, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 27.</del></p>
<p>▲ Modifica connessa all'eliminazione, nel nuovo assetto di <i>governance</i>, del Comitato Esecutivo dagli organi sociali della Banca.</p>	
<p>24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p>	<p>24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 28.3 in relazione alle materie di cui alle lett. p), q) e y)):</p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p>
<p>f) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo con i poteri previsti dalla relativa disposizione statutaria e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;</p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p>	<p><del>f) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo con i poteri previsti dalla relativa disposizione statutaria e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;</del></p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p>
<p>g) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri, ivi inclusa la nomina e revoca</p>	<p>g) f) INVARIATO</p>

<p>dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione, modifica e revoca dei relativi poteri;</p>	
<p>h) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale e dei Condirettori Generali e la determinazione del relativo trattamento economico, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;</p>	<p><del>h)</del> <b>g) INVARIATO</b></p>
<p>i) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società e del Gruppo e dei sistemi di rendicontazione (<i>reporting</i>);</p>	<p><del>i)</del> <b>h) INVARIATO</b></p>

<p>j) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e di ogni altra competente Autorità di Vigilanza;</p>	<p>⌋) i) INVARIATO</p>
<p>k) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-<i>bis</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del <i>Chief Risk Officer</i> (CRO), se previsto, del Responsabile della Funzione di conformità (<i>Compliance Manager</i>) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (<i>Risk Manager</i>);</p>	<p>⌋) j) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-<i>bis</i> del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, <del>nonché la nomina e la revoca del <i>Chief Risk Officer</i> (CRO), se previsto, del Responsabile della Funzione di conformità (<i>Compliance Manager</i>) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (<i>Risk Manager</i>);</del></p>
<p>l) fermo quanto previsto alla successiva lett.(m), la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p>	<p>⌋) k) fermo quanto previsto alla successiva lett.(<del>m</del>l), la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p>
<p>m) su proposta del Presidente del</p>	<p>⌋) l) su proposta del <del>Presidente</del></p>

<p>Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Amministratore Delegato, con il parere non vincolante del Comitato Controllo Interni e Rischi e del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione <i>Internal Audit</i>, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p>	<p><del>del Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Amministratore Delegato, con il parere non vincolante e del Comitato Controllo Interno e Rischi,</del> <b>previo parere obbligatorio non vincolante</b> e del Collegio Sindacale, la nomina <b>del Responsabile della Funzione di conformità (<i>Compliance Manager</i>) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (<i>Risk Manager</i>) nonché</b> del Responsabile della funzione <i>Internal Audit</i>, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p>
<p>n) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni infrannuali previste dalla normativa pro</p>	<p>n) <b>m) INVARIATO</b></p>

<p>tempore vigente;</p>	
<p>o) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica e comunque di quelle di valore almeno pari al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo;</p> <p>p) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.;</p>	<p>⊖) <b>n) INVARIATO</b></p> <p>⊕) <b>o) INVARIATO</b></p>
<p>q) l'approvazione: (i) dei programmi di emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari; (ii) delle singole operazioni di partecipazione della Società a consorzi di garanzia e di collocamento il tutto nel rispetto dell'apposito regolamento interno;</p>	<p>⊕) <b>p) INVARIATO</b></p>
<p>r) l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e</p>	<p>⊕) <b>q) INVARIATO</b></p>

aziendali e altri accordi con le organizzazioni sindacali;	
s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;	<del>s)</del> <b>r) INVARIATO</b>
t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;	<del>t)</del> <b>s) INVARIATO</b>
u) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;	<del>u)</del> <b>t) INVARIATO</b>
v) l'adozione, l'abrogazione o la modifica di procedure interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;	<del>v)</del> <b>u) INVARIATO</b>
w) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali (ivi compresi i componenti della direzione generale) delle banche controllate del Gruppo e delle principali controllate non bancarie del Gruppo nonché l'indicazione dei relativi compensi;	<del>w)</del> <b>v) INVARIATO</b>

<p>x) la partecipazione alle, e la determinazione del voto da esprimere nelle, assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea, e l'approvazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad aumenti di capitale delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo; l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento o entità giuridiche assimilabili sottoscritti dalla Società;</p>	<p>⌘) w) INVARIATO</p>
<p>y) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società;</p>	<p>⌘) x) INVARIATO</p>
<p>z) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</p>	<p>⌘) y) l'approvazione e la modifica dei <del>principali</del> regolamenti interni;</p>
<p>aa) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni territoriali già esistenti o da</p>	<p>aa) z) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni territoriali <del>già esistenti o da</del></p>

costituire di cui al precedente articolo 5;	costituire di cui al precedente articolo 5;
bb) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;	<del>bb)</del> <b>aa) INVARIATO</b>
cc) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;	<del>cc)</del> <b>bb) INVARIATO</b>
dd) la regolamentazione dei processi di selezione dei componenti dei comitati territoriali di consultazione, che ove costituiti avranno funzioni meramente consultive, in corrispondenza o all'interno di ciascuna Direzione territoriale	<del>dd)</del> <b>cc) INVARIATO</b>
ee) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.	<del>ee)</del> <b>dd) INVARIATO</b>



Oltre all'eliminazione del riferimento al Comitato Esecutivo, che non si intende più riproporre nel nuovo assetto di *governance* e della figura del Chief Risk Officer (CRO) non contemplata nel citato assetto di *governance* si propone (i) di concentrare in un'unica previsione la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo (*compliance, risk management e internal audit*) nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3, Sez. III, par. 1 b) relative all'individuazione degli organi competenti ai fini della nomina di detti responsabili (ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione l'approvazione e la modifica di tutti (e non soltanto dei principali) regolamenti interni della Banca e (iii) di espungere, nell'ambito dell'approvazione della nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni, l'inciso "già esistenti o da costituire" in coerenza con le modifiche proposte di cui all'art. 5.4. Viene proposta altresì (i) l'inserimento di una precisazione nell'incipit dell'art. 24.2.2 in coordinamento con le proposte di modifica di cui all'art. 28.3 (ii) la rinomina delle lettere, dalla lett. f) alla lett. ee), a seguito della proposta di abrogazione della lett. f).

<p><b>24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati</b></p> <p><b>24.4.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.</p> <p><b>Comitato Nomine</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("<b>Comitato Nomine</b>"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.</p>	<p><b>24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati</b></p> <p><b>24.4.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.</p> <p><b>Comitato Nomine</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("<b>Comitato Nomine</b>"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da <del>4</del> 3 (<del>quattro</del> tre) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.</p>
---	---

### **Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

### **Comitato Controllo Interno e Rischi**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "**Comitato Controllo Interno e Rischi**", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

### **Comitato Parti Correlate**

### **Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da ~~4~~ **3** (~~quattro~~ **tre**) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

### **Comitato Controllo Interno e Rischi**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "**Comitato Controllo Interno e Rischi**", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da ~~4~~ **5** (~~quattro~~ **cinque**) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

### **Comitato Parti Correlate**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate (“**Comitato Parti Correlate**”), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.

#### **Altri Comitati**

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate (“**Comitato Parti Correlate**”), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da ~~4~~ **3** (~~quattro~~ **tre**) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.

#### **Altri Comitati**

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.



In considerazione (i) degli accordi raggiunti in sede di fusione tra il Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano Scarl per i quali, in base ad un principio di rappresentanza paritetica delle due Banche, veniva fissato in 4 (quattro) i componenti di tutti i Comitato endo-consiliari previsti a livello statutario e dell’intervenuto perfezionamento e consolidamento nel frattempo del processo di integrazione delle due Banche nel Banco BPM (ii) delle previsioni sul punto contenute nelle “Disposizioni di vigilanza per le banche” di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima – Tit. IV – Cap. 1) secondo cui i comitati endo-consiliari sono composti, di regola, da 3-5 membri (iii) dell’esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, ed in particolare dei compiti attribuiti ai citati Comitati dai Regolamenti interni nonché del numero delle riunioni tenutesi nel periodo di riferimento e della durata delle rispettive riunioni collegiali, si propone, ritenendo

<p>opportuna una previsione in numero dispari dei componenti, la modifica del testo dell'articolo 24.4.1 che prevede di fissare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Comitato Controllo Interno e Rischi ed in 3 (tre) il numero dei componenti del Comitato Nomine, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate.</p>	
<p><b>Art. 25. - Informativa al Collegio Sindacale</b></p>	<p><b>Art. 25. - Informativa al Collegio Sindacale</b></p>
<p><b>25.1.</b> L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p><b>25.1.</b> L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e <del>del Comitato Esecutivo</del>. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e <del>del Comitato Esecutivo</del> viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.</p>
<p>▲ Modifica connessa all'eliminazione, nel nuovo assetto di <i>governance</i>, del Comitato Esecutivo dagli organi sociali della Banca.</p>	
<p><b>SEZIONE SECONDA — COMITATO ESECUTIVO</b></p>	<p><del><b>SEZIONE SECONDA — COMITATO ESECUTIVO</b></del></p>

Art. 26. - Comitato Esecutivo: numero e composizione	Art. 26. <del>Comitato Esecutivo: numero e composizione</del>
<p><b>26.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 27 dello Statuto.</p>	<p><del>26.1.</del> Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 27 dello Statuto.</p>
<p><b>26.2.</b> In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.</p>	<p><del>26.2.</del> In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.</p>
<p><b>26.3.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p>	<p><del>26.3.</del> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p>
<p><b>26.4.</b> Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.</p>	<p><del>26.4.</del> Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.</p>
<p><b>26.5.</b> Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.</p>	<p><del>26.5.</del> Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.</p>
<p><b>26.6.</b> Il Comitato Esecutivo nomina, al proprio interno, il Presidente. Le funzioni di Segretario del</p>	<p><del>26.6.</del> Il Comitato Esecutivo nomina, al proprio interno, il Presidente. Le funzioni di Segretario del</p>

<p>Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><del>Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</del></p>
<p><b>Art. 27. - Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento</b></p>	<p><del><b>Art. 27. - Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento</b></del></p>
<p><b>27.1.</b> Nell'ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che non siano altrimenti delegati all'Amministratore Delegato, al Comitato Esecutivo sono delegate le seguenti materie sulle quali delibera, di regola, attraverso proposte formulate dall'Amministratore Delegato:</p> <p>A. Crediti</p> <p>(1) decisioni, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio di Amministrazione, relative all'erogazione del credito nell'ambito delle autonomie conferite e delle facoltà per la concessione e la gestione del credito previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti;</p> <p>(2) delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di erogazione del credito nei</p>	<p><del><b>27.1.</b> Nell'ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che non siano altrimenti delegati all'Amministratore Delegato, al Comitato Esecutivo sono delegate le seguenti materie sulle quali delibera, di regola, attraverso proposte formulate dall'Amministratore Delegato:</del></p> <p><del>A. Crediti</del></p> <p><del>(1) decisioni, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio di Amministrazione, relative all'erogazione del credito nell'ambito delle autonomie conferite e delle facoltà per la concessione e la gestione del credito previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti;</del></p> <p><del>(2) delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di erogazione del credito nei</del></p>

<p>casi di urgenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile di tale organo;</p> <p>(3) approvazione delle politiche creditizie nell'ambito delle linee e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>B. Passaggi a perdite</p> <p>(1) approvazione del passaggio a perdite delle differenze di cassa/contabili regolarmente segnalate e di eventuali danni alla banca o alla clientela derivanti da errori operativi per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(2) approvazione del passaggio a perdite di somme concernenti crediti nei confronti della clientela oggettivamente irrecuperabili per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><del>casi di urgenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile di tale organo;</del></p> <p><del>(3) approvazione delle politiche creditizie nell'ambito delle linee e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>B. Passaggi a perdite</del></p> <p><del>(1) approvazione del passaggio a perdite delle differenze di cassa/contabili regolarmente segnalate e di eventuali danni alla banca o alla clientela derivanti da errori operativi per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione;</del></p> <p><del>(2) approvazione del passaggio a perdite di somme concernenti crediti nei confronti della clientela oggettivamente irrecuperabili per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>27.2. Tra le competenze del Comitato Esecutivo non rientrano quelle relative alla valutazione e gestione</del></p>
---	---

<p>27.2. Tra le competenze del Comitato Esecutivo non rientrano quelle relative alla valutazione e gestione dei “<i>non performing loans</i>”, per tali intendendosi le “sofferenze”, le “inadempienze probabili (<i>unlikely to pay</i>)” e le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”, inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le “sofferenze” sono affidate ad una unità gestionale <i>ad hoc</i> che riporta direttamente all’Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><del>dei “<i>non performing loans</i>”, per tali intendendosi le “sofferenze”, le “inadempienze probabili (<i>unlikely to pay</i>)” e le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”, inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le “sofferenze” sono affidate ad una unità gestionale <i>ad hoc</i> che riporta direttamente all’Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.</del></p>
<p>27.3. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da ciascuno dei suoi componenti, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spediti con le modalità di cui al precedente articolo 23.2, almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima. Il Comitato</p>	<p><del>27.3. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da ciascuno dei suoi componenti, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spediti con le modalità di cui al precedente articolo 23.2, almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima. Il Comitato Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci</del></p>

<p>Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p> <p><b>27.4.</b> Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 23.3.1. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p><b>27.5.</b> Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23.6.1.</p> <p><b>27.6.</b> Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.</p>	<p>effettivi in carica.</p> <p><del>27.4.</del> Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 23.3.1. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p><del>27.5.</del> Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23.6.1.</p> <p><del>27.6.</del> Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.</p>
▲	

<p>In considerazione (i) dell'intervenuto perfezionamento e consolidamento del processo di integrazione delle due Banche (Banco Popolare – Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano Scarl) che hanno dato vita a Banco BPM; e (ii) dell'esperienza triennale maturata dalla nascita del Banco BPM, dalla quale si è constatato che le limitate deleghe di poteri, essenzialmente in materia creditizia, attribuite a livello statutario al Comitato Esecutivo hanno comportato un limitato numero di brevi riunioni le quali non hanno significativamente contribuito a sgravare i lavori consiliari, è emersa l'opportunità, anche in un'ottica di contenimento dei costi, di non prevedere, a seguito della scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo tra gli organi sociali della Banca. Pertanto si propone l'abrogazione della sezione Seconda – Comitato Esecutivo e precisamente degli artt. 26 e 27 dello Statuto sociale e di ogni riferimento al Comitato Esecutivo contenuto nello Statuto.</p>	
<p><b>SEZIONE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-PRESIDENTE VICARIO</b></p>	<p><b>SEZIONE TERZA SECONDA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-PRESIDENTE VICARIO</b></p>
<p><b>Art. 28. – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente Vicario</b></p>	<p><b>Art. 286. – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente Vicario</b></p>
<p><b>28.1.</b> Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8.</p>	<p><b>286.1.</b> Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8.</p>
<p>▲ Si propone di eliminare lo specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi.</p>	
<p><b>Art. 29. - Poteri e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><b>Art. 297. - Poteri e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>29.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <p>a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e</p>	<p><b>297.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <p>a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e</p>

coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate

dall'Amministratore

Delegato o dal Comitato Esecutivo nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone

l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;

coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate

dall'Amministratore

Delegato ~~e dal~~ Comitato ~~Esecutivo~~ nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e (ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone

l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;

- omissis -	- omissis -
g) assiste ai lavori del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;	<del>g) assiste ai lavori del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;</del>
- omissis -	
<p>▲  <b>Modifica connessa all'eliminazione, nel nuovo assetto di <i>governance</i>, del Comitato Esecutivo dagli organi sociali della Banca.</b></p>	
h) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;	<del>h)</del> g) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;
i) fermo quanto previsto dall'articolo 33, ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;	<del>h)</del> h) fermo quanto previsto dall'articolo <del>33</del> <b>1</b> , ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;
j) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.	<del>h)</del> i) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
<p>▲</p>	

<p>Modifica a seguito (i) della nuova numerazione assunta dall'attuale art. 33 (rinumerato, nel nuovo testo proposto, come art. 31) e (ii) della rinomina della lettere dalla lett. g) alla lett. j), a seguito della proposta di abrogazione della lett. g).</p>	
<p><b>29.2.</b> In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età o dall'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p>	<p><b>297.2.</b> In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente <del>Vicario</del> o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, <b>dall'amministratore più anziano di età (diverso dall'Amministratore Delegato)</b> <del>nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età o dall'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45.</del> Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p>
<p>▲ Si propone di prevedere che, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni siano esercitate dal Vice Presidente (l'unico di cui si propone la nomina, in luogo degli attuali tre, di cui uno Vicario, attualmente in carica), o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età diverso dall'Amministratore Delegato (in quanto quest'ultimo, diversamente, concentrerebbe impropriamente le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato) .</p>	
<p><b>SEZIONE QUARTA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO</b></p>	<p><b>SEZIONE QUARTA TERZA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO</b></p>
<p><b>Art. 30. - Amministratore Delegato</b></p>	<p><b>Art. 3028. - Amministratore Delegato</b></p>
<p><b>30.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un</p>	<p><b>3028.1.</b> INVARIATO</p>

<p>Amministratore Delegato, mediante conferimento al medesimo di alcune attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ.</p>	
<p>30.2. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 24.2 e fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato:</p>	<p>3028.2. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">- omissis -</p> <p>p) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato Esecutivo, a seconda dei casi, argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;</p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p>	<p style="text-align: center;">- omissis -</p> <p>p) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al <del>Presidente del Comitato Esecutivo</del>, a seconda dei casi, argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione <del>e del Comitato Esecutivo</del>;</p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p>
<p>(r) relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e - avvalendosi del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei responsabili di direzione secondo competenza - sullo</p>	<p>(r) relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e - avvalendosi, <b>ove nominati</b>, del Direttore Generale, e dei Condirettori Generali <b>nonché</b> dei responsabili di direzione secondo competenza - sullo</p>

<p>svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;</p> <p>- omissis -</p>	<p>svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;</p> <p>- omissis -</p>
<p>(v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione <i>Internal Audit</i>) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;</p> <p>- omissis -</p>	<p>(v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione <i>Internal Audit</i>) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito alla <b>eventuale</b> nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;</p> <p>- omissis -</p>
<p>(z) sovrintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso), avvalendosi allo scopo di una unità gestionale <i>ad hoc</i> che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.</p>	<p>(z) sovrintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso); <del>avvalendosi allo scopo di una unità gestionale <i>ad hoc</i> che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.</del></p>
<p>▲</p>	

Si propone di modificare (i) la lettera (p) mediante espunzione del riferimento al Comitato Esecutivo, non più previsto tra gli organi sociali nel nuovo assetto di *governance*; (ii) le lettere (r) e (v), in conseguenza delle proposte di modifica del successivo articolo 29 nel nuovo testo proposto (corrispondente al vigente articolo 31), e, in particolare, della proposta di prevedere che la nomina del Direttore Generale e/o dei Condirettori Generali non è più obbligatoria ma viene rimessa ad una decisione del Consiglio di Amministrazione e (iii) la lettera (z), in conseguenza del fatto che è venuta meno l'esigenza di mantenere un'unità *ad hoc* per la gestione dei crediti deteriorati, vuoi perché la Banca ha completato il processo di *derisking*, vuoi perché Banco BPM ha costituito nell'ambito della *partnership* con Credito Fondiario una società *ad hoc* per la gestione dei flussi di crediti deteriorati che, di volta in volta, verranno in essere.

**30.3.** In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* cod. civ. e dell'articolo 53 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo in occasione della sua prima riunione

**3028.3.** In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione ~~e del Comitato Esecutivo~~, - purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e ~~dal Comitato Esecutivo~~, **ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24.2.2, comma 1, lett. p) , q) e y)**, - e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* cod. civ. e dell'articolo 53 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del

<p>successiva.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione e del <del>Comitato</del> Esecutivo in occasione della sua prima riunione successiva.</p>
<p><b>30.4.</b> L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.</p>	<p><del>30.4.</del> <b>3028.4.</b> L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione e <del>al Comitato Esecutivo</del>, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.</p>
<p>▲</p> <p>Si propone di modificare l'articolo (i) eliminando il riferimento al Comitato Esecutivo, non più previsto nel nuovo assetto di <i>governance</i> tra gli organi sociali e (ii) nell'ambito delle materie attribuite dall'art. 24.2.2 alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, di prevedere che, nei soli casi di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, possa assumere decisioni nelle materie previste dall'art. 24.2.2 lett. (p), (q) e (y).</p>	
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE QUINTA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LA DIREZIONE GENERALE - IL DIRIGENTE PREPOSTO</b></p>	<p style="text-align: center;"><del>SEZIONE QUINTA</del> <b>QUARTA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LA DIREZIONE GENERALE - IL DIRIGENTE PREPOSTO</b></p>
<p><b>Art. 31. - Direzione Generale</b></p>	<p><del>Art. 31.</del> <b>Art. 3129. - Direzione Generale</b></p>
<p><b>31.1.</b> Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società nomina un Direttore Generale e due Condirettori Generali, determinandone</p>	<p><del>31.1.</del> <b>3129.1.</b> Salva <del>diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione</del>, la Società <b>può</b> nominare un Direttore Generale e/o <b>uno o più</b> <del>due</del> Condirettori Generali,</p>

<p>attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione stesso, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato.</p>	<p>determinandone, <b>se nominati</b>, attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione stesso, <del>dal Comitato Esecutivo</del> e dall'Amministratore Delegato.</p>
<p><b>31.2.</b> La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato, in caso di cessazione del Direttore Generale, è tenuto a formulare la proposta, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a maggioranza di non prevedere la nomina di un Direttore Generale.</p>	<p><del><b>31.2.</b></del> La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione. <del>Fermo</del> quanto <del>precede</del>, <del>l'Amministratore Delegato</del>, in caso di <del>cessazione</del> del <del>Direttore Generale</del>, è tenuto a formulare la <del>proposta</del>, sentito il Presidente del <del>Consiglio di Amministrazione</del>, salvo che il <del>Consiglio di Amministrazione</del> abbia deliberato a <del>maggioranza</del> di non prevedere la <del>nomina di un Direttore Generale</del>.</p>
<p><b>31.3.</b> Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I Condirettori Generali</p>	<p><del><b>31.3.</b></del> Il Direttore Generale partecipa, <b>ove nominato</b>, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione <del>e del Comitato Esecutivo</del>. I <del>Condirettori Generali</del></p>

<p>partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo limitatamente alle materie di loro rispettiva competenza.</p>	<p><del>partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo limitatamente alle materie di loro rispettiva competenza.</del></p>
<p>▲ Si propone la modifica del testo dell'articolo 31 (corrispondente, nel testo vigente, all'art. 29) per dare conto dell'autonomia gestionale dell'organo amministrativo nella scelta dell'istituzione o meno della figura del Direttore Generale e nella nomina di uno o più Condirettori Generali anche in assenza del Direttore Generale; ciò anche al fine di adeguare la disposizione statutaria alla recente revisione dell'assetto organizzativo della Banca che non contempla la figura del Direttore Generale e conferma i Condirettori Generali, introducendo le figure del <i>Chief Lending Officer</i> (CLO) e del <i>Chief Financial Officer</i> (CFO).</p>	
<p><b>Art. 32. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b></p>	<p><b>Art. 320. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b></p>
<p><b>32.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.</p>	<p><b>320.1.</b> Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere <b>obbligatorio non vincolante</b> del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.</p>
<p>▲ Si propone di precisare, tenuto conto della, e in conformità alla, previsione contenuta nell'articolo 154-bis, comma 1, TUF, che il parere del Collegio Sindacale, in materia di nomina o revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è obbligatorio ma non vincolante.</p>	
<p><b>32.2.</b> Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 24</p>	<p><b>320.2. INVARIATO</b></p>

<p>febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.</p>	
<p><b>32.3.</b> Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società. E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.</p>	<p><b>320.3.</b> INVARIATO</p>
<p><b>32.4.</b> Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p><b>320.4.</b> INVARIATO</p>

<p>all'atto della nomina o con successive deliberazioni.</p>	
<p><b>32.5.</b> Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.</p>	<p><b>320.5.</b> INVARIATO</p>
<p>▲ Si propone di rinumerare l'attuale art. 32 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 30), a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE SESTA</b>  <b>LA RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE SESTA QUINTA</b>  <b>LA RAPPRESENTANZA SOCIALE</b></p>
<p><b>Art. 33. - Rappresentanza sociale</b></p>	<p><b>Art. 331. - Rappresentanza sociale</b></p>
<p><b>33.1.</b> La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di età o all'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45.</p>	<p><b>331.1.</b> La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente Vicario <del>o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine,</del> al Vice Presidente più anziano di età <del>o all'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza</del> ai sensi del successivo articolo 45.</p>
<p>▲</p>	

<p>Si propone di (i) eliminare lo specifico riferimento alla carica di Vice-Presidente Vicario che, venendo meno nel nuovo assetto di <i>governance</i> gli ulteriori due Vice Presidenti, non è più necessario distinguere da quest'ultimi; (ii) espungere tutti i rinvii alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 44, 45, e 46 dello Statuto che non saranno più applicabili a decorrere dalla data dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, di cui pertanto si propone l'abrogazione.</p>	
<p>33.2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</p>	<p><del>33</del>1.2. INVARIATO</p>
<p>33.3. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo 33.1, e la firma sociale libera competono altresì all'Amministratore Delegato e possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e ai Condirettori Generali.</p>	<p><del>33</del>1.3. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo <del>33</del>1.1, e la firma sociale libera competono altresì all'Amministratore Delegato e possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione, <b>se nominati</b>, al Direttore Generale e ai Condirettori Generali <b>nonché ad altri soggetti all'uopo delegati</b>.</p>
<p>▲</p> <p>Modifica proposta per tener conto della recente revisione dell'assetto organizzativo di vertice della Banca, che attualmente non contempla la figura del Direttore Generale e che prevede il <i>Chief Lending Officer</i> (CLO) e il <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) quali soggetti cui possono essere attribuiti poteri di rappresentanza.</p>	
<p>33.4. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.</p>	<p><del>33</del>1.4. INVARIATO</p>
<p>33.5. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per</p>	<p><del>33</del>1.5. INVARIATO</p>

<p>determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega.</p>	
<p><b>33.6.</b> Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.</p>	<p><del><b>33.6.</b> Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.</del></p>
<p><b>33.7.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 33.1, e l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Condirettori Generali possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.</p>	<p><del><b>33.1.76.</b> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 33.1, e l'Amministratore Delegato, e, se facoltizzati ai sensi dell'art. 31.3, il Direttore Generale e i Condirettori Generali nonché gli altri soggetti all'uopo delegati ai sensi dell'art. 31.3 possono rilasciare procure nominare procuratori speciali, anche estranei alla società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.</del></p>
<p>▲ La proposta di modifica dell'articolo 31.6 nel testo proposto (corrispondente, nel testo proposto, all'articolo 33.7), da leggere in coordinamento con la proposta di modifica del precedente articolo 33.6, risponde ad esigenze di carattere operativo ed è volta a concentrare in unica previsione le disposizioni che attualmente sono contenute in due distinte disposizioni statutarie. Si prevede altresì la remunerazione (i) dell'attuale art. 33 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 31) e (ii) dell'attuale art. 31.7 (rinumerato, nel testo proposto, come 31.6.) a seguito dell'abrogazione dell'attuale art. 33.6. (rinumerato, nel testo proposto, come art. 31).</p>	
<p><b>Art. 34. - Svolgimento delle mansioni delegate</b></p>	<p><b>Art. 342. - Svolgimento delle mansioni delegate</b></p>
<p><b>34.1.</b> Il personale direttivo e</p>	<p><del><b>342.1.</b> INVARIATO</del></p>

<p>impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.</p>	
<p>▲ Si propone di rinumerare l'attuale art. 34 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 32), a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE</b></p>
<p><b>Art. 35. - Composizione e numero</b></p>	<p><b>Art. 353. - Composizione e numero</b></p>
<p><b>35.1.</b> Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p>	<p><b>353.1.</b> INVARIATO</p>
<p><b>35.2.</b> La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12</p>	<p><b>353.2.</b> La composizione del Collegio Sindacale assicura, <b>l'equilibrio tra i generi in ossequio a secondo</b> quanto previsto</p>

luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per il periodo previsto dalla medesima legge.	dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, <b>l'equilibrio tra i generi</b> per il periodo previsto dalla medesima legge.
<p>▲</p> <p>Si propone una modifica formale finalizzata ad uniformare il testo dell'articolo in materia di quote di genere, all'analogia clausola statutaria (articolo 20.1.2) prevista per il Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p><b>35.3.</b> Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.</p>	<p><b>353.3.</b> INVARIATO</p>
<p><b>35.4.</b> Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.</p>	<p><b>353.4.</b> INVARIATO</p>

<p><b>35.5.</b> Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.</p>	<p><b>353.5.</b> Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera <b>periodo di carica</b> <del>durata del loro ufficio</del>, <b>oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio</b>, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.</p>
<p>▲ Si propone una modifica di carattere formale, volta a prevedere la possibilità che, congiuntamente all'emolumento annuale, vengano corrisposti i rimborsi spese per le attività compiute dai sindaci nell'esercizio del loro ufficio. Si prevede altresì la remunerazione dell'attuale art. 35 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 33) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p><b>Art. 36. - Elezione mediante liste</b></p>	<p><b>Art. 364. - Elezione mediante liste</b></p>
<p><b>36.1.</b> La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.</p>	<p><b>364.1.</b> INVARIATO</p>
<p><b>36.2.</b> Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.</p>	<p><b>364.2.</b> INVARIATO</p>
<p><b>36.3.</b> Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere candidati di genere</p>	<p><b>364.3.</b> INVARIATO</p>

<p>diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	
<p><b>36.4.</b> Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla</p>	<p><b>364.4.</b> INVARIATO</p>

<p>Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p>	
<p><b>36.5.</b> Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p>	<p><b>364.5.</b> INVARIATO</p>
<p><b>36.6.</b> Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione</p>	<p><b>364.6.</b> INVARIATO</p>

dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che

<p>hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-<i>quinquies</i>, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente</p>	
<p><b>36.7.</b> Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 36.6 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 36.6, risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.</p>	<p><b>364.7.</b> Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo <del>36</del>4.6 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo <del>36</del>4.6, risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.</p>
<p><b>36.8.</b> Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.</p>	<p><b>364.8.</b> INVARIATO</p>
<p><b>36.9.</b> Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p><b>364.9.</b> INVARIATO</p>

<p><b>36.10.</b> Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.</p>	<p><b>364.10.</b> INVARIATO</p>
<p><b>36.11.</b> Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p>	<p><b>364.11.</b> INVARIATO</p>
<p>▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 36 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 34) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p><b>Art. 37. - votazione</b></p>	<p><b>Art. 375. - votazione</b></p>
<p><b>37.1.</b> Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.</p>	<p><b>375.1.</b> INVARIATO</p>
<p><b>37.2.</b> Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p>	<p><b>375.2.</b> INVARIATO</p>
<p><b>37.3.</b> Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p>	<p><b>375.3.</b> INVARIATO</p>
<p><b>37.4.</b> Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente,</p>	<p><b>375.4.</b> INVARIATO</p>

<p>secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente.</p>	
<p><b>37.5.</b> In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.</p>	<p><b>375.5.</b>            <b>INVARIATO</b></p>
<p><b>37.6.</b> Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p>	<p><b>375.6.</b>            <b>INVARIATO</b></p>
<p><b>37.7.</b> Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre</p>	<p><b>375.7.</b>            <b>INVARIATO</b></p>

<p>Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).</p>	
<p><b>37.8.</b> Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della</p>	<p><b>375.8.</b>            <b>INVARIATO</b></p>

<p>sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>	
<p><b>37.9.</b> Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.</p>	<p><b>375.9.</b> INVARIATO</p>
<p><b>37.10.</b> Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.</p>	<p><b>375.10.</b> INVARIATO</p>
<p><b>37.11.</b> Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.</p>	<p><b>375.11.</b> INVARIATO</p>
<p><b>37.12.</b> Quando l'Assemblea deve</p>	<p><b>375.12.</b> Quando l'Assemblea deve</p>

provvedere, ai sensi del precedente articolo 37.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
- (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il

provvedere, ai sensi del precedente articolo 375.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
- (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il

Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 36.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti

Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 364.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti

<p>eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.</p>	<p>eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.</p>
<p><b>37.13.</b> L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p><b>375.13.</b> <b>INVARIATO</b></p>
<p>▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 37 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 35) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p><b>Art. 38. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale</b></p>	<p><b>Art. 386. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale</b></p>

<p><b>38.1.</b> Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa pro tempore vigente, e in particolare vigila su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li> <li>b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria, per gli aspetti di competenza;</li> <li>c. l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;</li> <li>d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</li> <li>e. le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi;</li> <li>f. l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di</li> </ul>	<p><b>386.1.</b> INVARIATO</p>
--	--------------------------------

<p>direzione e coordinamento;</p> <p>g. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.</p>	
<p><b>38.2.</b> Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p><b>386.2.</b> INVARIATO</p>
<p><b>38.3.</b> Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p>	<p><b>386.3.</b> INVARIATO</p>
<p><b>38.4.</b> I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.</p>	<p><b>386.4.</b> INVARIATO</p>
<p><b>38.5.</b> Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i</p>	<p><b>386.5.</b> INVARIATO</p>

<p>corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale</p>	
<p><b>38.6.</b> I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p>	<p><b>386.6.</b> INVARIATO</p>
<p><b>38.7.</b> Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.</p>	<p><b>386.7.</b> INVARIATO</p>
<p><b>38.8.</b> Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i quorum di legge.</p>	<p><b>386.8.</b> INVARIATO</p>
<p><b>38.9.</b> Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi</p>	<p><b>386.9.</b> INVARIATO</p>

requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.	
▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 38 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 36) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.	
<b>TITOLO VIII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	<b>TITOLO VIII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>
<b>Art. 39. - Revisione legale dei conti</b>	<b>Art. 397. - Revisione legale dei conti</b>
<b>39.1.</b> La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.	<b>3937.1.</b> INVARIATO
▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 39 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 37) seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.	
<b>TITOLO IX - BILANCIO</b>	<b>TITOLO IX - BILANCIO</b>
<b>Art. 40. - Esercizio sociale e bilancio</b>	<b>Art. 4038. - Esercizio sociale e bilancio</b>
<b>40.1.</b> L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	<b>4038.1.</b> INVARIATO
<b>40.2.</b> Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, osservate le norme di legge	<b>4038.2.</b> INVARIATO
▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 40 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 38) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.	
<b>Art. 41. - Ripartizione degli utili</b>	<b>Art. 4139. - Ripartizione degli utili</b>

<p><b>41.1.</b> L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto ai sensi dell'articolo 5.2).</p>	<p><b>4139.1.</b> INVARIATO</p>
<p><b>41.2.</b> Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p>	<p><b>4139.2.</b> INVARIATO</p>
<p>▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 41 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 39) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO X –</b> <b>Art. 42 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO X –</b> <b>Art. 420 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ</b></p>
<p><b>42.1.</b> In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.</p>	<p><b>420.1.</b> INVARIATO</p>
<p>▲ Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 42 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 40) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XI -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO XI -</b></p>

DISPOSIZIONI TRANSITORIE	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
<p><b>Art. 43. – Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio d’esercizio</b></p>	<p><b>Art. 431. – Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio d’esercizio</b></p>
<p><b>43.1.</b> Le riunioni delle prime cinque Assemblee ordinarie aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio annuale di esercizio si terranno secondo la seguente sequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(i)</b> in una località ubicata nella provincia di Novara l’Assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2016;</li> <li><b>(ii)</b> in una località ubicata nella provincia di Milano l’Assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017;</li> <li><b>(iii)</b> in una località ubicata nella provincia di Verona l’Assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018;</li> <li><b>(iv)</b> in una località ubicata nella provincia di Milano l’Assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si</li> </ul>	<p><b>431.1.</b> INVARIATO</p>

<p>chiuderà al 31 dicembre 2019;</p> <p>(v) in una località ubicata nella provincia di Lodi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.</p>	
<p>▲</p> <p>Si prevede la remunerazione dell'attuale art. 43 (rinumerato, nel testo proposto, come art. 41) a seguito della proposta di abrogazione dell'art. 26 e dell'art. 27.</p>	
<p><b>Art. 44. - Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><del>Art. 44. - Consiglio di Amministrazione</del></p>
<p>44.1. In deroga a quanto previsto all'articolo 20.1.1 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44.3, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 19 (diciannove) membri, dei quali almeno 9 (nove) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.</p> <p>Sino alla Prima Scadenza e fatta eccezione per il caso in cui si debba procedere all'integrale sostituzione o nomina del Consiglio di Amministrazione, in caso di cooptazione per l'eventuale sostituzione di amministratori cessati dalla carica il Consiglio di Amministrazione provvederà, ove possibile, ispirandosi ai medesimi principi riflessi nel Progetto di Fusione.</p>	<p><del>44.1. In deroga a quanto previsto all'articolo 20.1.1 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44.3, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 19 (diciannove) membri, dei quali almeno 9 (nove) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.</del></p> <p><del>Sino alla Prima Scadenza e fatta eccezione per il caso in cui si debba procedere all'integrale sostituzione o nomina del Consiglio di Amministrazione, in caso di cooptazione per l'eventuale sostituzione di amministratori cessati dalla carica il Consiglio di Amministrazione provvederà, ove possibile, ispirandosi ai medesimi principi riflessi nel Progetto di Fusione.</del></p>

<p>44.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.3, per tutto il periodo sino alla Prima Scadenza, le deliberazioni previste dall'articolo 23.5 dello Statuto sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 14 (quattordici) amministratori in carica.</p>	<p><del>44.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.3, per tutto il periodo sino alla Prima Scadenza, le deliberazioni previste dall'articolo 23.5 dello Statuto sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 14 (quattordici) amministratori in carica.</del></p>
<p>44.3. Qualora prima della Prima Scadenza dovesse cessare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o si dovesse procedere al suo rinnovo integrale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1 e l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà luogo applicando l'articolo 20 dello Statuto. In tal caso, la composizione della Lista del Consiglio dovrà essere approvata con il voto favorevole di 14 (quattordici) amministratori in carica. Per effetto del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo 44.3 verranno automaticamente meno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.</p>	<p><del>44.3. Qualora prima della Prima Scadenza dovesse cessare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o si dovesse procedere al suo rinnovo integrale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1 e l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà luogo applicando l'articolo 20 dello Statuto. In tal caso, la composizione della Lista del Consiglio dovrà essere approvata con il voto favorevole di 14 (quattordici) amministratori in carica. Per effetto del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo 44.3 verranno automaticamente meno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.</del></p>

<p>Resta inteso che in ogni altro caso di sostituzione di amministratori da effettuarsi prima della Prima Scadenza che non comporti la cessazione dell'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad essere composto sino alla Prima Scadenza da 19 (diciannove) membri e, ad esso, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.</p>	<p><del>Resta inteso che in ogni altro caso di sostituzione di amministratori da effettuarsi prima della Prima Scadenza che non comporti la cessazione dell'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad essere composto sino alla Prima Scadenza da 19 (diciannove) membri e, ad esso, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.</del></p>
<p><b>Art. 45. – Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><del>Art. 45. – Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione</del></p>
<p>45.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44.3 primo capoverso, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti anche due Vice Presidenti. I due Vice Presidenti possono, sino alla Prima Scadenza, essere componenti del Comitato Esecutivo.</p>	<p><del>45.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44.3 primo capoverso, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti anche due Vice Presidenti. I due Vice Presidenti possono, sino alla Prima Scadenza, essere componenti del Comitato Esecutivo.</del></p>
<p><b>Art. 46. - Requisiti per la presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti</b></p>	<p><del>Art. 46. – Requisiti per la presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti</del></p>
<p>46.1. Con esclusivo riferimento all'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione previsto alla Prima Scadenza (ovvero nella sola</p>	<p><del>46.1. Con esclusivo riferimento all'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione previsto alla Prima Scadenza (ovvero nella sola</del></p>

<p>ipotesi di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 44.3), la legittimazione alla presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti è attribuita solo ai lavoratori dipendenti della Società e delle società controllate che, al contempo, abbiano rivestito lo <i>status</i> di "soci" da almeno 5 (cinque) anni. Ai fini del computo di tale requisito temporale si considererà lo <i>status</i> di "socio" anche in BP e BPM per il periodo precedente alla Fusione da cui risulta la Società.</p>	<p><del>ipotesi di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 44.3), la legittimazione alla presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti è attribuita solo ai lavoratori dipendenti della Società e delle società controllate che, al contempo, abbiano rivestito lo <i>status</i> di "soci" da almeno 5 (cinque) anni. Ai fini del computo di tale requisito temporale si considererà lo <i>status</i> di "socio" anche in BP e BPM per il periodo precedente alla Fusione da cui risulta la Società.</del></p>
<p>▲</p> <p>Si propone di eliminare le disposizioni transitorie di cui agli art. 44, art. 45 e art. 46 per aggiornare il testo dello Statuto ad esito della scadenza del periodo transitorio che si chiuderà nella data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.</p>	

### **3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte**

Le modifiche statutarie descritte nella presente Relazione non determinano l'insorgere in capo ai Soci, che non concorreranno alla deliberazione, del diritto di recesso, in quanto le modifiche non integrano alcuna delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

### **4. Autorizzazioni**

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

### **5. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria**

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

*Delibera*

*“1. di modificare gli articoli 1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8, 20.8.1, 20.11.1., 20.11.4., 23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2. (ivi inclusa l’abrogazione della lettera f.) e la conseguente rinomina delle lettere g.) (ora f.), h.) (ora g), i.) (ora h.), j.) (ora i.), k.) (ora j.), l.) (ora k.), m.) (ora l.), n.) (ora m.), o.) (ora n.), p.) (ora o.), q.) (ora p.), r.) (ora q.), s.) (ora r.), t.) (ora s.), u.) (ora t.), v.) (ora u.), w.) (ora v.), x.) (ora w.), y.) (ora x.), z.) (ora y.), aa.) (ora z.), bb.) (ora aa.), cc.) (ora bb.), dd.) (ora cc.), ee.) (ora dd.), 24.4.1., 25.1.; di abrogare la Sezione Seconda – Comitato esecutivo e i relativi art. 26 e art. 27; di rinumerare la Sezione Terza (rinumerata Sezione Seconda); di modificare e di rinumerare l’art. 28 e 28.1 (rinumerati artt. 26 e 26.1); di modificare e di rinumerare l’art. 29.1 (rinumerato art. 27.1), ivi inclusa l’abrogazione della lettera g) e la conseguente rinomina delle lettere h.) (ora g.), i (ora h.), j (ora i.); di modificare e rinumerare l’art. 29.2. (rinumerato art. 27.2.); di rinumerare la Sezione Quarta (rinumerata Sezione Terza); di rinumerare l’art. 30.1. (rinumerato art. 28.1.); di modificare e di rinumerare l’art. 30.2, 30.3. e 30.4 (rinumerati artt. 28.2., 28.3 e 28.4); di rinumerare la Sezione Quinta (rinumerata Sezione Quarta); di modificare e di rinumerare l’art. 31.1, 31.2 e 31.3 (rinumerati art. 29.1, 29.2. e 29.3); di modificare e di rinumerare l’art. 32.1 (rinumerato art. 30.1); di rinumerare gli artt. 32.2., 32.3., 32.4. e 32.5. (rinumerati artt. 30.2., 30.3., 30.4., 30.5.; di rinumerare la Sezione Sesta (rinumerata Sezione Quinta); di modificare e di rinumerare l’art. 33.1, 33.2, 33.3, 33.4., 33.5., 33.6 (abrogato), 33.7 (rinumerati art. 31.1., 31.2., 31.3, 31.4., 31.5., 31.6.); di rinumerare l’art. 34 (rinumerato art. 32); di rinumerare l’art. 35 (rinumerato art. 33); di rinumerare gli artt. 35.1., 35.3., 35.4. (rinumerati artt. 33.1., 33.3., e 33.4.) e di modificare e di rinumerare l’art. 35.2 e 35.5 (rinumerati art. 33.2 e 33.5); di rinumerare l’art. 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.8, 36.9, 36.10 e 36.11 (rinumerati art. 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.8, 34.9, 34.10 e 34.11); di modificare e rinumerare l’art. 36.7 (rinumerato art. 34.7.); di rinumerare l’art. 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11 e 37.13 (rinumerati art. 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11 e 35.13); di modificare e rinumerare l’art. 37.12. (rinumerato art. 35.12); di rinumerare l’art. 38 (rinumerato art. 36); di rinumerare l’art. 39 (rinumerato art. 37); di rinumerare l’art. 40 (rinumerato art. 38); di rinumerare l’art. 41 (rinumerato art. 39); di rinumerare l’art. 42 (rinumerato art. 40); di rinumerare l’art. 43 (rinumerato art. 41) e di abrogare gli artt. 44, 45 e 46, il tutto approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l’attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l’iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d’ora per rato e valido l’operato.”*

17 dicembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione